SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

02A03495

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2002, n. **124.**

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alle detrazioni di imposta spettanti a seguito dell'effettuazione di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in base al quale ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002, possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia del bosco con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto il medesimo articolo 9, comma 6 della citata legge n. 448 del 2001, in base al quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione del predetto comma 6;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza del quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sino a un importo massimo delle stesse di euro 77468,53, pari a lire 150 milioni, ed effettivamente rimaste a carico;

Visto il comma 3 del citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, il quale prevede che le modalità di attuazione sono stabilite con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 227 del 2001, concernente la definizione di bosco e di arboricolture da legno;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 marzo 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, del 1988, effettuata con nota n. 3-5548/UCL, del 26 marzo 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono tenuti a:

a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata, una comunicazione redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento, dalla quale, tra l'altro, risulti la data in cui avranno inizio gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi nonché i dati catastali identificativi dell'area;

b) allegare alla comunicazione di cui alla lettera *a)*:

1) copia della concessione ovvero dell'autorizzazione rilasciata, se prevista dalla vigente legislazione, dalle Regioni, dagli organismi di gestione di aree protette o dagli altri organismi competenti per legge in materia;

2) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sono finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico;

3) copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 2001, se dovuta;

4) se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori;

c) comunicare, prima dell'inizio dei lavori, preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio degli interventi;

d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute nell'anno 2002 per la realizzazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;

e) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51645,69, pari a lire 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.

2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono effettuati entro sessanta giorni da questa ultima data.

3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Art. 2.

1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

Art. 3.

1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalità ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

Art. 4.

1. La detrazione non è riconosciuta in caso di:

a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2;

b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;

c) esecuzione di interventi difformi da quelli comunicati ai sensi dell'articolo 1;

d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente;

e) violazione delle norme in materia ambientale e forestale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 aprile 2002

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 222

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

— Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»:

«6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»:

«Art. 1 *(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)*. — 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edi-

fici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.

1-*bis*. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenuto per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta.

4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

6. La detrazione compete, per le spese sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento.

7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera *b)* del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera *b)*.

9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:

«40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.

41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.

42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni».

10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.

11. Nella tabella *A*, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-*undecies)* è inserito il seguente:

«127-*duadecies)* prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1997.

— Si trascrive il testo dell'art. 2 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 2 *(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)*. — 1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:

a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;

b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;

c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscamento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustica a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'art. 146, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, v. note alla premessa.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

— Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»:

«3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti d'imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972.

02G0152

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2002.

Revoca della nomina dell'on. Vittorio Sgarbi a Sottosegretario di Stato ai beni e attività culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, con il quale l'on. Vittorio Sgarbi, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato ai beni e attività culturali;

Considerato che il Sottosegretario di Stato on. Vittorio Sgarbi ha assunto pubblicamente posizioni in linea di netto contrasto con le decisioni collegiali del Governo, tanto che il Ministro per i beni e le attività culturali on. prof. Giuliano Urbani ha provveduto a revocare le deleghe a lui attribuite;

Considerato altresì che, nonostante la grave e delicata situazione venutasi a determinare, il predetto contrasto è divenuto insanabile a causa delle posizioni che anche successivamente e ripetutamente il medesimo Sottosegretario ha assunto;

Ritenuto pertanto che risulta oggettivamente venuto meno il rapporto fiduciario che è alla base della nomina e che costituisce condizione per la permanenza dell'on. Vittorio Sgarbi nella carica e nelle funzioni di Sottosegretario di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La nomina a Sottosegretario di Stato ai beni e attività culturali dell'On. Vittorio Sgarbi, deputato al Parlamento, è revocata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 118

02A08658

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 giugno 2002.

Interventi urgenti finalizzati al ripristino della viabilità della s.s. 394, danneggiata a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici che nei giorni 3, 4 e 5 maggio 2002 hanno colpito il territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo. (Ordinanza n. 3222).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001 che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;

Vista la nota dell'Ente nazionale per le strade del 16 maggio 2002 con la quale viene segnalata la grave situazione determinatasi a seguito dei citati eventi alluvionali del 3, 4 e 5 maggio 2002, che hanno causato gravi danni alla viabilità della strada statale n. 394 «del Verbano Orientale» al km 39,900 nel comune di Maccagno (Varese);

Considerato che la predetta strada statale n. 394 è stata chiusa al traffico in quanto ostruita da materiale franato dal prospiciente pendio;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ripristino della viabilità della strada statale n. 394;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il compartimento ANAS della regione Lombardia è autorizzato ad eseguire le opere e gli interventi necessari ed urgenti volti ad eliminare le situazioni di pericolo determinatesi a seguito degli eventi alluvionali del 3, 4 e 5 maggio 2002, nonché ad assicurare il ripristino della viabilità stradale mediante la costruzione di una galleria artificiale da realizzare al km 39,900 della s.s. 394 collegando le due gallerie esistenti, denominate «Maccagno inferiore 1» e «Maccagno inferiore 2»; per l'esecuzione di tali opere ed interventi, il compartimento ANAS della regione Lombardia procede, nelle zone colpite dai citati eventi alluvionali, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

2. Al relativo onere, stimato in € 14,200 milioni, si provvede a carico del bilancio dell'ANAS, anche in deroga al programma triennale 2002-2004, di cui all'art. 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per l'affidamento e l'approvazione delle progettazioni, per i procedimenti espropriativi e per la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga delle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2; 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5; 9, 10, comma 1-*quater*; 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziare del medesimo Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A08384

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 2002.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale del Programma «Interreg III C Zona Est» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione Interregionale, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 22/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al C.I.P.E., alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del C.I.P.E., che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al F.E.S.R.;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001 «Cooperazione interregionale» diretta agli Stati membri che illustra le modalità di attuazione delle attività di cooperazione a titolo della sezione C interregionale dell'Iniziativa comunitaria Interreg III;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, l'iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera C.I.P.E. n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del F.E.S.R., relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari di alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria relativi al periodo 2000-2006;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/1999 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7 per cento della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 4773 del 31 dicembre 2001 di approvazione del programma «Interreg III C Zona Est», tra la Germania, l'Austria, l'Italia e la Grecia, compreso nella sezione interregionale dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 59,810 Meuro a totale carico del F.E.S.R.;

Considerato che, in base alle sopracitate note ministeriali, per il programma «Interreg III C Zona Est» è stato previsto un ammontare indicativo di risorse comunitarie pari a 5.000.000,00 euro, cui corrisponde una quota nazionale pubblica di pari importo, di cui, come precisato nella richiamata delibera C.I.P.E. n. 67, 3.500.000,00 euro a carico dello Stato e 1.500.000,00 euro a carico delle regioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata al programma «Interreg III C Zona Est» richiamato in premessa, la somma complessiva di 245.000,00 euro, a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 368

02A08235

DECRETO 19 giugno 2002.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto (tasso di riferimento per gli strumenti giuridici indicizzati alla cessata ragione normale dello sconto) successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2001, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 22 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2002-31 marzo 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [......] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [......] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2002-31 marzo 2002 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2002-31 marzo 2002, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2002.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2002, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° aprile 2002-30 giugno 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2002

Il direttore generale: SINISCALCO

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2002
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2002

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,30
	oltre 5.000	9,78
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	7,69
	oltre 5.000	6,86
FACTORING (3)	fino a 50.000	7,46
	oltre 50.000	6,63
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,52
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	20,94
	oltre 5.000	15,45
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	18,67
	oltre 5.000	12,18
LEASING (7)	fino a 5.000	15,23
	oltre 5.000 fino a 25.000	10,23
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,87
	oltre 50.000	6,83
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 1.500	20,52
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,58
	oltre 5.000	11,57
MUTUI (9)		5,62

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,55 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.9.2001; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2001, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi ch non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni (€ 77468,53).

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

02A08383

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Buica Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Buica Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Alexandria (Romania) dalla sig.ra Buica Mihaela, nata a Alexandria (Romania) il giorno 2 settembre 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Buica Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A08345

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Neagu Mitrea Ruxandra Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Neagu Mitrea Ruxandra Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Ploiesti (Romania) dalla sig.ra Neagu Mitrea Ruxandra Elena, nata a Cimpina (Romania) il giorno 22 marzo 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Neagu Mitrea Ruxandra Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07071

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jaskowska Krystyna Jadwiga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jaskowska Krystyna Jadwiga ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1968 presso il Liceo medico di Stalowa Wola (Polonia) dalla sig.ra Jaskowska Krystyna Jadwiga, nata a Stalowa Wola (Polonia) il giorno 12 dicembre 1949, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jaskowska Kristyna Jadwiga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07072

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lech Sniecikowska Grazyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lech Sniecikowska Grazyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1967 presso il Liceo medico di Stalowa Wola (Polonia) dalla sig.ra Lech Sniecikowska Grazyna, nata a Paslek (Polonia) il giorno 9 aprile 1948, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lech Sniecikowska Grazyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07073

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wojtowicz Rogowska Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wojtowicz Rogowska Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1978 presso il Liceo medico di Sanok (Polonia) dalla sig.ra Wojtowicz Rogowska Teresa, nata a Sanok (Polonia) il giorno 22 febbraio 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wojtowicz Rogowska Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07074

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Klukowska Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Klukowska Iwona ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1993 presso il Liceo medico di Rybnink (Polonia) dalla sig.ra Klukowska Iwona, nata a Jastrzebie-Zdroj (Polonia) il giorno 17 luglio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Klukowska Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07075

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Koltun Rychter Henryka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Koltun Rychter Henryka ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1978 presso l'Istituto professionale sanitario di Srem (Polonia) dalla sig.ra Koltun Rychter Henryka, nata a Podrusow (Polonia) il giorno 17 luglio 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Koltun Rychter Henryka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07076

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cichonczyk Chwesewicz Leonarda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cichonczyk Chwesewicz Leonarda ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1979 presso il Liceo medico di Bialystok (Polonia) dalla sig.ra Cichonczyk Chwesewicz Leonarda, nata a Chilimony (Polonia) il giorno 3 ottobre 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cichonczyk Chwesewicz Leonarda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07077

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ryba Krauze Marta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ryba Krauze Marta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988 presso il Liceo medico di Jaslo (Polonia) dalla sig.ra Ryba Krauze Marta, nata a Brzostek (Polonia) il giorno 19 dicembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ryba Krauze Marta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07078

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kopec Grazyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kopec Grazyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso il Liceo medico di Lipsko (Polonia) dalla sig.ra Kopec Grazyna, nata a Ilza (Polonia) il giorno 21 settembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kopec Grazyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07079

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szymczuk Moniuszko Luba di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szymczuk Moniuszko Luba ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977 presso il Liceo medico di Bielsk Podlaski (Polonia) dalla sig.ra Szymczuk Moniuszko Luba, nata a Dubiazyn (Polonia) il giorno 7 ottobre 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szymczuk Moniuszko Luba è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07080

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Llaja Chavez Consuelo Emperatriz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Llaja Chavez Consuelo Emperatriz ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1992 presso l'Università «Nacional Mayor de San Marcos» (Perù) dalla sig.ra Llaja Chavez Consuelo Emperatriz, nata a Arequipa (Perù) il giorno 12 novembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Llaja Chavez Consuelo Emperatriz è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07081

DECRETO 30 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Picos Gabi Ionelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Picos Gabi Ionelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Picos Gabi Ionelia, nata a Braila (Romania) il giorno 14 maggio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Picos Gabi Ionelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07158

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lazarevic Milena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lazarevic Milena ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1987 presso il Centro di istruzione sanitaria «Beograd» di Belgrado (Serbia) dalla sig.ra Lazarevic Milena, nata a Medling (Austria) il giorno 8 agosto 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lazarevic Milena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07159

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Talijan Svetlana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Talijan Svetlana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1988 presso il Centro di istruzione sanitaria di Belgrado (Serbia) dalla sig.ra Talijan Svetlana, nata a Belgrado (Serbia) il giorno 8 aprile 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Talijan Svetlana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07160

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hida Valentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hida Valentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2001 presso la Scuola postliceale sanitaria «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Hida Valentina, nata a Elbasan (Albania) il giorno 14 luglio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hida Valentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07161

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Krstevski Alen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Krstevski Alen ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre conseguito nell'anno 1990 presso la Scuola di medicina di Tuzla (Bosnia Erzegovina) dal sig. Krstevski Alen, nato a Kumanova (Macedonia) il giorno 21 giugno 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Krstevski Alen è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07162

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hruba Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hruba Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Slovacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola per infermieri professionali di Michalovce (Repubblica Slovacca) dalla sig.ra Hruba Daniela, nata a Michalovce (Repubblica Slovacca) il giorno 29 novembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hruba Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07163

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jacob Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jacob Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Jacob Maria nata a Liteni (Romania) il giorno 2 ottobre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jacob Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07164

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kovacevic Senada di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kovacevic Senada ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre conseguito nell'anno 1985 presso la Scuola di medicina di Tuzla (Bosnia Erzegovina) dalla sig.ra Kovacevic Senada nata a Tuzla (Bosnia Erzegovina) il giorno 30 ottobre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kovacevic Senada è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07165

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cacciolatto Maria De Los Angeles di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cacciolatto Maria De Los Angeles ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en kinesiologia y fisioterapia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en kinesiologia y fisioterapia conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad Nacional di Cordoba (Argentina) dalla sig.ra Cacciolatto Maria De Los Angeles nata a San Jeronimo Norte (Argentina) il giorno 9 ottobre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Cacciolatto Maria De Los Angeles è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07166

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jovanovic Jelena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jovanovic Jelena ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere pediatrico conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere pediatrico conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola superiore di medicina di Belgrado (Serbia) dalla sig.ra Jovanovic Jelena nata a Krusevac (Serbia) il giorno 29 luglio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Jovanovic Jelena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07167

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Palija Munikravic Koviljka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Palija Munikravic Koviljka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1985 presso il Centro d'istruzione sanitaria di Zagabria (Croazia) dalla sig.ra Palija Munikravic Koviljka nata a Bosanska Kostajnica (Croazia) il giorno 14 agosto 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Palija Munikravic Koviljka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07168

DECRETO 2 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Knezevic Tamara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Knezevic Tamara ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola secondaria di medicina di Belgrado (Serbia) dalla sig.ra Knezevic Tamara nata a Belgrado (Serbia) il giorno 19 marzo 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Knezevic Tamara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07169

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Consorzio Habitat a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle società cooperative di seguito elencate:

società cooperativa edilizia «Consorzio Habitat a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 20 febbraio 1979, repertorio n. 3737, tribunale di Foggia, R.S./I. 4360, posizione B.U.S.C. n. 2143/171425;

società cooperativa edilizia «Fantasilandia a r.l.», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 17 gennaio 1987, repertorio n. 38319, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 8713. posizione B.U.S.C. n. 3593/225153.

Foggia, 29 marzo 2002

Il dirigente provinciale: PISTILLO

02A08347

DECRETO 17 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperagrit a r.l.», in S. Caterina Albanese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. agricola «Cooperagrit a r.l.», con sede in S. Caterina Albanese, costituita con atto notaio dott. Claudio Espedito in data 29 ottobre 1986, repertorio n. 11068, registro società n. 5565, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2711/223701.

Cosenza, 17 maggio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A08291

DECRETO 17 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Se.Te.A. Servizi tecnici associati a r.l.», in Mendicino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. produzione e lavoro «Se.Te.A. Servizi tecnici associati a r.l.», con sede in Mendicino, costituita con atto notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro in data 11 aprile 1990, repertorio n. 20990, registro società n. 7174, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3136/248547.

Cosenza, 17 maggio 2002

Il direttore: PISANI

02A08292

DECRETO 17 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa trasporti «Transfull a r.l.», in San Marco Argentano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. trasporti «Transfull a r.l.», con sede in San Marco Argentano, costituita con atto notaio dott. Amato Stanislao in data 29 aprile 1983, repertorio n. 3930, registro società n. 3908, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2138/199465.

Cosenza, 17 maggio 2002

Il direttore: PISANI

02A08293

DECRETO 17 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Giallo oro piccola soc. cooperativa» a r.l., in Castrovillari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. di produzione e lavoro «Giallo oro piccola soc. cooperativa» a r.l., con sede in Castrovillari, costituita con atto notaio dott. Giorgio La Gamma in data 2 luglio 1996, repertorio n. 35015, registro società n. 128541, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 3546/000000.

Cosenza, 17 maggio 2002

Il direttore: PISANI

02A08295

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia fra mutilati e invalidi di guerra - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione di provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale della revisione ordinaria effettuata dalla direzione provinciale del lavoro di Padova il 30 marzo 2002, nei confronti della società «Cooperativa edilizia fra mutilati e invalidi di guerra - Società cooperativa a responsabilità limitata» dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1945 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della «Cooperativa edilizia fra mutilati e invalidi di guerra - Società cooperativa a responsabilità limitata», avente sede in Padova, via Danieletti n. 54, costituita per rogito notaio, in data antecedente al 1930, registro società n. 1187, tribunale di Padova, BUSC n. 658/11402, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente: ORLANDI

02A08296

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia C.E.I.E.P. a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale della revisione ordinaria effettuata dalla direzione provinciale del lavoro di Padova l'8 marzo 2002, nei confronti della società «Cooperativa edilizia C.E.I.E.P. a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società «Cooperativa edilizia C.E.I.E.P. a responsabilità limitata», avente sede in Padova, via G. Davila n. 9, costituita per rogito notaio dott. Antonio Nalin, in data 21 febbraio 1956, repertorio n. 35339, registro società n. 4209, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 201/54894, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente: ORLANDI

02A08298

DECRETO 21 maggio 2002.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia tra impiegati e agenti postelegrafonici di Padova, Il Caminetto a responsabilitata limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale della revisione ordinaria effettuata dalla Direzione provinciale del lavoro di Padova il 21 marzo 2002, nei confronti della «Società cooperativa edilizia tra impiegati e agenti postelegrafonici di Padova Il Caminetto a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1977 non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992 n. 59, art. 18 della «Società cooperativa edilizia tra impiegati ed agenti postelegrafonici di Padova Il Caminetto a responsabilità limitata», avente sede in Padova, via Garibaldi n. 6, costituita per rogito notaio dott. Giulio Meneghini, in data 15 marzo 1952 - Repertorio n. 3336 - Registro società n. 3603 - Tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 103/37960, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 21 maggio 2002

Il dirigente: ORLANDI

02A08302

DECRETO 23 maggio 2002.

Scioglimento della «Società cooperativa Juventus», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale della revisione ordinaria effettuata dalla Direzione provinciale del lavoro di Padova il 4 aprile 2002, nei confronti della società cooperativa «Juventus» dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 ella legge n. 59/1992, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975 n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992 n. 59, art. 18 della società cooperativa «Juventus», avente sede in Padova, largo Europa 7, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Fazzutti, in data 22 aprile 1963 - Repertorio n. 61929 - Registro società n. 5415 - Tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 398/78012, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 23 maggio 2002

Il dirigente: ORLANDI

02A08297

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 maggio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «S. Antonio», in Silanus, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1972, con il quale il rag. Ciriaco Calvisi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «S. Antonio», con sede in Silanus (Nuoro), già sciolta con precedente decreto ministeriale 2 aprile 1969;

Viste le dimissioni presentate dal predetto commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Angelo Salis, con studio in Oliena (Nuoro), viaCrimea n. 11, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «S. Antonio», con sede in Silanus (Nuoro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 2 aprile 1969, in sostituzione del rag. Ciriaco Calvisi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08231

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Consorzio imprese artigiane - Soc. Coop. a r.l.», già Consorzio immobiliare artigiani «C.I.A. Soc. Coop. a r.l.», in Orta Nova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 12 settembre 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia, nei confronti della società cooperativa mista «Consorzio imprese artigiane - Soc. Coop. a r.l», già Consorzio immobiliare artigiani «C.l.A. Soc. Coop. a r.l.», con sede in Orta Nova (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Consorzio imprese artigiane - Soc. Coop. a r.l.», già Consorzio immobiliare artigiani «C.I.A. Soc. Coop. a r.l.», con sede in Orta Nova (Foggia), costituita in data 8 novembre 1986 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Buonasorte di Orta Nova (Foggia), omologato dal tribunale di Foggia, con decreto 22 novembre 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Luigi Landolfi, con studio in Torremaggiore (Foggia), via F. Gallo n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08232

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Bari Service - Soc. Coop a r.l.», in Noicattaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 dicembre 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Bari Service - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Noicattaro (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Bari Service - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Noicattaro (Bari) costituita in data 31 gennaio 1994 con atto a rogito del notaio dott.ssa Giuseppina Cioffi di Casamassima (Bari), omologato dal tribunale di Bari, con decreto 7 febbraio 1994, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Massimo Di Stasio, con studio in Lucera (Foggia), via D'Angicourt n. 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08233

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Garofano», già «Co.Di.Re.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa edilizia «Il Garofano», già «Co.Di.Re», con sede in Foggia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Il Garofano» già «Co.Di.Re.», con sede in Foggia, costituita in data 24 febbraio 1975 con atto a rogito del notaio dott. Aurelio Trombetta di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 5 marzo 1975, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Silvio Fuiano, con studio in Foggia, viale Ofanto n. 236, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08234

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Società cooperativa a responsabilità limitata Il Tavoliere delle Puglie», in Stornara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 gennaio 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia, nei confronti della società cooperativa agricola «Società cooperativa a responsabilità limitata Il Tavoliere delle Puglie», con sede in Stornara (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Società cooperativa a responsabilità limitata Il Tavoliere delle Puglie», con sede in Stornara (Foggia), costituita in data 3 maggio 1984 con atto a rogito del notaio dott. Alfonso Amorosa di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 22 giugno 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Luigi Landolfi, con studio in Torremaggiore (Foggia), via F. Gallo n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08294

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 maggio 2002.

Integrazione dell'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la direttiva del Consiglio delle comunità economiche europee n. 68/193/CE del 9 aprile 1968, concernente la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi delle Comunità economiche europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modificazioni che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva Comunitaria;

Visto il decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996 con il quale è stato riordinato l'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Viste le comunicazioni trasmesse da talune amministrazioni, regioni, provincie autonome nonché dall'Istituto sperimentale per la viticoltura con le quali è stata segnalata la necessità di procedere all'integrazione di taluni nominativi nell'ambito dell'elenco dei funzionari delegati di cui sopra;

Considerata pertanto la necessità di apportare le suddette modifiche nella lista dei funzionari di cui in premessa.

Decreta:

Articolo unico

L'elenco dei funzionari deleati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996, è così integrato:

regione Umbria:

Antonelli dott. Giuseppe - sostituisce Leonardi p.a. Renzo funzionario gia delegato;

Santinelli dott.ssa Claudia - sostituisce Lucaccioni dott. Adelmo funzionario gia delegato;

regione Liguria:

Baruzzo dott. Walter - integra i funzionari già delegati;

Cavicchini dott. Roberto - sostituisce Territo dott. Vincenzo funzionario già delegato;

regione Toscana:

Pacciardi dott. Alessandro - integra i funzionari già delegati;

regione Sardegna:

Mura dott.ssa Carla - sostituisce Sanna p.a. Pinuccio funzionario già delegato;

Meloni p.a. Tullio - integra i funzionari gia delegati;

regione Piemonte:

Bianco enotecnico Piero - integra i funzionari già delegati;

regione Puglia:

Delle Donne p.a. Angelo Giovanni - sostituisce Albanese dott. Umberto funzionario già delegato;

Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Servizio fitosanitario centrale:

Iannelli p.a. Pierino Salvatore - integra i funzionari già delegati;

Istituto sperimentale per la viticoltura:

Accornero enologo Ettore Michele - non fa più parte della lista dei funzionari già delegati;

Baioletti dott. Paolo - non fa più parte della lista dei funzionari già delegati;

Colonnelli Cicchetti p.a. Donato - non fa più parte della lista dei funzionari già delegati;

Rocchini p.a. Andrea - non fa più parte della lista dei funzionari già delegati;

Suriano dott. Serafino - non fa più parte della lista dei funzionari già delegati:

Taurisano p.a. Cosimo - non fa più parte della lista dei funzionari già delegati;

Zannol dott. Alberto - non fa più parte della lista dei funzionari già delegati;

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08300

DECRETO 10 giugno 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 2 giugno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 1999, con il quale l'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 16 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 2 giugno 1999 per la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Toma DOC, con nota del 2 aprile 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo

Alberto Grosso n. 82, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 giugno 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 2 giugno 1999.

Roma, 10 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08239

DECRETO 10 giugno 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Murazzano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 2 giugno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 1999, con il quale l'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 16 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 2 giungo 1999 per la denominazione di origine protetta «Murazzano» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio a denominazione di origine Murazzano d.o.p. con nota del 20 maggio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Murazzano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 giugno 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 2 giugno 1999.

Roma, 10 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08240

DECRETO 10 giugno 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Bra» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 2 giugno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 1999, con il quale l'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 16 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 2 giugno 1999 per la denominazione di origine protetta «Bra» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Bra DOP, con nota del 2 aprile 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bra» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 giugno 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 2 giugno 1999.

Roma, 10 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08241

DECRETO 10 giugno 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Castelmagno» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 2 giugno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 12 giugno 1999, con il quale l'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 12 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 2 giugno 1999 per la denominazione di origine protetta «Castelmagno» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio di origine Castelmagno, con nota del 21 marzo 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 2 giugno 1999.

Roma, 10 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08242

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2002.

Agevolazioni legge n. 488/1992. Ripartizione su base regionale, stanziamento tabella D - Legge finanziaria 2002. (Deliberazione n. 8/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che prevede, in tabella D, lo stanziamento diretto a favore del Ministero delle attività produttive di complessivi 1.839.498.000 euro, nel triennio 2002-2004, per interventi di agevolazione alle attività produttive nelle aree depresse previsti dalla predetta legge n. 488/1992;

Vista le proprie deliberazioni 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000) e 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), con le quali sono state, fra l'altro, fissate le percentuali di ripartizione, su base regionale, delle risorse destinate alle agevolazioni alle attività produttive ex legge n. 488/1992, nel rispetto dei criteri previsti dalla propria delibera 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999) per la ripartizione dei fondi strutturali europei tra le aree dell'obiettivo 1 nonché in linea con l'individuazione delle aree depresse nelle regioni del centro-nord risultante dalla nuova zonizzazione dell'obiettivo 2;

Vista la nota del Ministro delle attività produttive n. 900054 del 7 febbraio 2002 con la quale viene proposta la ripartizione, su base regionale, del predetto stanziamento a favore delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992, secondo le stesse percentuali adottate con le citate delibere n. 14 e n. 138/2000;

Ritenuto di dover condividere tale proposta che conferma la preventiva ripartizione delle risorse complessivamente disponibili tra le macro-aree del Mezzogiorno e centro-nord nella misura, rispettivamente, dell'85% e del 15%;

Tenuto conto che la chiave di riparto su base regionale, di cui alla tabella allegata, verrà applicata al netto delle quote da destinare — all'interno delle citate macro-aree — al finanziamento delle due graduatorie relative ai cosiddetti «grandi progetti» nel limite massimo del 30% delle risorse disponibili, come previsto dalle direttive per la concessione delle agevolazioni *ex lege* n. 488/1992, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 3 luglio 2000;

Delibera:

1. È approvata la chiave di ripartizione su base regionale — concernente l'importo complessivo di 1.839.498.000 euro di cui alle premesse, stanziato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002, tabella D) a favore del Ministero delle attività produttive, per gli interventi agevolativi previsti dalla legge n. 488/1992 — secondo le percentuali indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 14 febbraio 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 297

ALLEGATO

RIPARTIZIONE, SU BASE REGIONALE DELLA QUOTA RISORSE 2002-2004 DESTINATE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - LEGGE N. 488/1992

Regioni	%	Valori Percentuali
Abruzzo		4,31
Basilicata		4,45
Calabria		12,33
Campania		23,92
Molise		2,59
Puglia		16,40
Sardegna		12,00
Sicilia		24,00
Totale aree obiettivo 1	85	100,00
Emilia-Romagna		3,24
Friuli-Venezia Giulia		3,07
Lazio		18,66
Liguria		8,96
Lombardia		10,53
Marche		4,45
P.A. Bolzano		1,09
P.A. Trento		0,54
Piemonte		18,57
Toscana		14,45
Umbria		5,63
Valle d'Aosta		0,63
Veneto		10,18
Totale altre aree depresse	15	100,00
Totale aree depresse Italia	100	

02A08381

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Elenco dei Paesi ammessi a beneficiare nel 2002 dei contributi previsiti dalla legge n. 212/1992, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 14/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante disposizioni in materia di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 22, comma 2, il quale, nel modificare l'art. 1 della legge n. 212/1992 summenzionata, ha demandato a questo Comitato il compito di individuare annualmente, con apposita delibera, i Paesi ammessi a beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della predetta legge;

Visto inoltre l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo sopra richiamato, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concementi rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, recante disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica;

Vista la propria deliberazione 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 430/1997;

Vista la propria deliberazione 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la propria delibera adottata in data odierna con la quale sono state modificate alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V commissione alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della commissione stessa per effetto dei citati articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Vista la deliberazione adottata dalla V commissione il 12 marzo 2002, su proposta del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero delle attività produttive, riguardante l'elenco dei Paesi ammessi a beneficiare, nel 2002, dei contributi previsti dalla legge n. 212/1992;

Delibera:

Nel corso del 2002 sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212 e successive modificazioni, i seguenti paesi: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Federale Jugoslava, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tagikistan, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.

Al fine di assicurare complementarità nell'utilizzo dei fondi pubblici disponibili, le iniziative presentate ai sensi della legge n. 212/1992, ma non finanziabili per carenza dei fondi assegnati in base a detta legge, potranno essere finanziate — ove ritenute valide e compatibili per Paese, obiettivi e tipologie d'intervento — anche a valere sui fondi della legge 21 marzo 2001, n. 84.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 298

02A08382

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 giugno 2002.

Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001 e n. 13605 del 5 giugno 2002, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13616).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001 e n. 13605 del 5 giugno 2002;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel predetto regolamento;

Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli

emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001 e n. 13605 del 5 giugno 2002, è modificato ed integrato come segue:

nell'art. 2:

alla lettera *e)*, dopo le parole «relativi indici» sono inserite le parole «e panieri»;

la lettera *f)* è così modificata:

«*f)* "emittenti strumenti finanziari diffusi": gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento;»;

dopo la lettera *f)* è inserita la seguente lettera:

«*g)* "certificates": gli strumenti finanziari, diversi dai covered warrant, che replicano l'andamento di un'attività sottostante.»;

nell'art. 8:

nel comma 1, lettera *a)*, le parole «strumenti informatici» sono sostituite dalle parole «supporto informatico»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. Copia dell'avviso indicato al comma 1, lettera *c)* o della nota informativa sintetica è trasmessa alla Consob, contestualmente alla pubblicazione, unitamente ad una riproduzione degli stessi su supporto informatico.»;

nell'art. 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Copia degli avvisi previsti nei commi precedenti è trasmessa alla Consob, contestualmente alla loro pubblicazione, unitamente ad una riproduzione degli stessi su supporto informatico.»;

nell'art. 10, commi 1 e 3 e nell'art. 58, comma 1, le parole «80/390/CEE» sono sostituite dalle parole «2001/34/CE»;

nell'art. 11, comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico.»;

nell'art. 12, il comma 1, prima parte è sostituita dalla seguente:

«1. Prima della pubblicazione del prospetto informativo l'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti a sollecitazioni all'investimento purchè:»

nell'art. 13:

nel comma 7, dopo le parole «contestualmente alla Consob» sono inserite le parole «, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico»;

nel comma 8, dopo le parole «allegato 1*F*» sono inserite le parole «, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.»;

nell'art. 14, comma 1, la parola «volte» è sostituita dalle seguenti «o idonee»;

nell'art. 33:

nel comma 2, le parole «94, commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «94, comma 1, limitatamente all'obbligo di preventiva comunicazione alla Consob, e comma 3» e nella lettera *d)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo «Ove ricorrano le condizioni che rendono obbligatorio il riconoscimento del prospetto informativo ai sensi dell'art. 10, questo è depositato presso la Consob unitamente ai documenti indicati nell'allegato 1*E*.»;

nel comma 3, sono aggiunte le parole «e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.»;

nell'art. 50:

nel comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* segnala alla Consob le società per le quali, in applicazione dei criteri generali predeterminati dalla stessa, può essere adottata una soglia superiore al novanta per cento, tenuto conto della necessità di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Nel caso in cui l'obbligo di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica di acquisto totalitaria alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3.

5. L'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della società incaricata della revisione contabile sulla congruità degli elementi forniti.»;

nell'art. 57, comma 4, le parole «6, paragrafo 4, lettera *a)* e *b)*, della direttiva n. 80/390/CEE, come integrato dall'art. 1 della direttiva n. 94/18/CE» sono sostituite dalle parole «23, paragrafo 4, lettere *a)* e *b)*, della direttiva n. 2001/34/CE»;

la rubrica del capo II, titolo I, parte III, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered warrant e certificates»;

nell'art. 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'ammissione a quotazione di quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered warrant e certificates si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti.»;

la rubrica dell'art. 61 è sostituita dalla seguente: «Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates»;

nell'art. 61, comma 1, dopo le parole «covered warrant» sono inserite le parole «e certificates»;

nella rubrica dell'art. 62, le parole «e covered warrant» sono sostituite dalle parole «, covered warrant e certificates»;

nell'art. 62, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. L'autorizzazione alla pubblicazione di nuove note integrative, ancorché rappresentanti l'integrazione di un programma, è rilasciata nei termini e secondo le condizioni previste dal comma 3.»;

nell'art. 65, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* "emittenti covered warrant e certificates": i soggetti italiani che emettono covered warrant e certificates quotati in borsa in Italia.»;

nell'art. 66, comma 6, alla lettera *a)*, dopo le parole «relazione semestrale» è inserito il seguente periodo «, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali» e alla lettera *b)*, le parole «e la relazione semestrale» sono sostituite dalle parole «, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali.»;

l'art. 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 69 *(Studi e statistiche)*. — 1. Gli emittenti strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati ed i soggetti in rapporto di controllo con essi possono diffondere al pubblico studi o statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari a condizione che questi:

a) siano trasmessi alla Consob entro il giorno in cui sono diffusi al pubblico;

b) siano depositati, entro lo stesso termine, presso la società di gestione del mercato che li mette a disposizione del pubblico;

c) riportino, con evidenza grafica, un'avvertenza nella quale sia indicato che chi li diffonde può avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto di analisi, indicandone le ragioni e l'estensione.

2. Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci dell'emittente o delle società in rapporto di controllo con l'emittente o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato o delle società in rapporto di controllo con esso, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, la diffusione al pubblico è effettuata entro sessanta giorni a partire da quello di inizio della loro distribuzione secondo una delle seguenti modalità:

a) trasmissione alla società di gestione del mercato;

b) messa a disposizione direttamente sul sito internet dell'intermediario e contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove lo studio o la statistica sono consultabili.

3. Qualora prima del termine di cui al comma precedente si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) presenza di notizie in merito ai contenuti di uno studio o una statistica attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;

b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto dello studio o della statistica rispetto a quello di riferimento del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente, il soggetto di cui alla lettera *a)* del presente comma, su richiesta della Consob, diffonde al pubblico un comunicato contenente un commento circa la veridicità delle notizie e, qualora lo studio o la statistica siano già stati distribuiti ai soggetti di cui al comma 2, provvede immediatamente alla loro diffusione al pubblico secondo una delle modalità previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma 2. Il comunicato è inviato senza indugio ad almeno due agenzie stampa, alla Consob e alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico.

4. La trasmissione degli studi o delle statistiche alla società di gestione del mercato e l'invio dell'avviso di cui alla lettera *b)* del comma 2, avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate.»;

l'art. 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70 *(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)*. — 1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'art. 2501-*sexies*, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504-*octies* e 2504-*novies* del codice civile.

2. La relazione illustrativa degli amministratori prevista dagli articoli 2501-*sexies* e 2504-*novies* del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'allegato 3*A*.

3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'art. 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'allegato 3*A*, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile.

4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3*B*.»;

dopo l'art. 71 è inserito il seguente:

«Art.71-*bis (Operazioni con parti correlate)*. — 1. In occasione di operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'al-

legato 3*B*. Tale obbligo non sussiste se le informazioni sono inserite nel comunicato eventualmente diffuso ai sensi dell'art. 66 o nel documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71.

2. Il documento informativo è depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni. Del deposito è data immediata notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

3. La Consob individua la nozione di parti correlate tenendo anche conto dei princìpi contabili riconosciuti in ambito internazionale.»

nell'art. 72, comma 2, le parole «commi 4 e 5» sono sostituite dalle parole «comma 5» e le parole «e, in caso di aumenti di capitale mediante conferimenti di beni in natura, la relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile» sono soppresse;

nella rubrica dell'art. 75 le parole «e covered warrant» sono sostituite dalle parole «, covered warrant e certificates»;

nell'art. 75, comma 1, le parole «e covered warrant» sono sostituite dalle parole «, covered warrant e certificates» e le parole «e 2» sono sostituite dalle parole «, 2 e 3»;

l'art. 90 è sostituito dal seguente:

«Art. 90 *(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)*. — 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione, sulla scissione e sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo;

b) la documentazione prevista dall'art. 2501-*sexies*, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504-*octies* e 2504-*novies* del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

d) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

e) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2504-*novies* del codice civile;

f) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese.

2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, il documento informativo previsto dall'art. 70, comma 4.»;

dopo l'art. 91 è inserito il seguente:

«Art. 91-*bis (Operazioni con parti correlate)*. — 1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 71-*bis*.»;

nell'art. 95 e nell'art. 97, nella rubrica e nel comma 1, le parole «e covered warrant» sono sostituite dalle parole «, covered warrant e certificates»;

nell'art. 105, comma 2, lettera *a)*, le parole «3, 71» sono sostituite dalle parole «4, 71, 71-*bis*»;

nell'art. 105, comma 3, nell'art. 106, comma 3 e nell'art. 107, comma 2, le parole «e covered warrant» sono sostituite dalle parole «, covered warrant e certificates»;

nell'art. 108, comma 1, e nell'art. 112, comma 1, le parole «lettera *e)*» sono sostituite dalle parole «lettera *f)*»;

nell'art. 127, comma 3, dopo le parole «allegato 4*C*» sono inserite le parole «, redatto secondo le istruzioni contenute nell'allegato 4*D*.»;

nell'art. 128, comma 2, dopo le parole «dati aggiornati» sono inserite le parole «e redatto secondo le istruzioni contenute nell'allegato 4*D*»;

nell'art. 131, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se le modifiche riguardano esclusivamente i soggetti aderenti e il numero degli strumenti finanziari complessivamente o singolarmente apportati al patto, ovvero le percentuali previste dall'art. 130, è consentito pubblicare solo le modifiche intervenute. Le modifiche, diverse da quelle riguardanti l'ingresso e l'uscita dal patto dei soggetti aderenti, sono pubblicate entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, indicando la situazione al momento esistente, qualora nessuna delle percentuali menzionate nell'anzidetto art. 130, comma 1, lettere *b)* e *c)*, secondo alinea vari di più di due punti percentuali.»;

nell'art. 135, comma 4 e nell'art. 136, comma 4, le parole «e 3» sono sostituite dalle parole «, 3 e 4»;

nella lettera *a)* del paragrafo *A)* dell'allegato 1*A*, dopo le parole «il prospetto informativo» sono inserite le seguenti parole «, firmato in originale dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'offerente e dell'emittente,»;

nell'allegato 1*A*, la lettera *f)* del paragrafo *A)* e la lettera *c)* del paragrafo *B)* sono soppresse;

nell'allegato 1*B*, parte prima, al numero X, nella rubrica, dopo le parole «Covered warrant» sono inserite le parole «e certificates» e, nel punto 1, dopo le parole «covered warrant» sono inserite le parole «e dei certificates»;

nell'allegato 1*B*, parte prima, al numero XIII, nel punto 1, le parole «sulla base della direttiva cosiddetta «Eurolist»» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 23, paragrafo 4, della direttiva n. 2001/34/CE,»;

nell'allegato 1*B*, parte seconda, lettera *B)*, schema 7, nella rubrica dopo le parole «covered warrant» sono inserite le parole «ed ai certificates»; nella sezione prima, nel punto *E)*I, le parole «I Warrant» sono soppresse;

nella sezione seconda, nel punto *M)* VII, dopo le parole «Covered Warrant» sono aggiunte le parole «e sui certificates» e nel punto *N)* VIII, dopo le parole «Covered Warrant» sono aggiunte le parole «e certificates»;

nell'allegato 1*B*, parte seconda, lettera *B)*, schema 7, tabella «Scissione schema 7», nella rubrica, dopo le parole «covered warrant» sono inserite le parole «ed ai certificates»;

nell'allegato 1*B*, parte terza, schema 1, paragrafo *A)*, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«Nelle sollecitazioni indicate dall'art. 33, comma 2, del regolamento, riportare che il prospetto non è sottoposto a controllo preventivo da parte della Consob.»;

nell'allegato 1*B*, parte terza, schema 1, lettera *H)*, capitolo IV, i punti 4.7, 4.8, 4.8.1 e 4.8.2 sono sostituiti dai seguenti, restando invariato il contenuto delle note 21 e 22:

«4.7. — Rispetto al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi più di diciotto mesi (546 giorni) dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali approvati dall'assemblea e pubblicati.

4.8. — A seconda del tempo trascorso dalla data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato dall'assemblea e pubblicato e la data di pubblicazione del prospetto informativo, inserire nel prospetto i seguenti ulteriori dati:

> 135 gg	> 226 gg	> 273 gg	> 318 gg	> 410 gg	> 455 gg	> 500 gg
> 15.5.X0	> 15.8.X0	> 30.9.X0	> 15.11.X0	> 15.02.X1	> 31.3.X1	> 15.5.X1
I trimestrale X0	II trimestrale X0	Semestrale X0	Semestrale X0 + III trimestale X0	Semestrale X0 + IV trimestale X0	Progetto di bilancio X1	Progetto di bilancio X1 + I trimes. X1

(I riferimenti alle date sono a puro titolo di esempio ed hanno riguardo al caso di una società che abbia l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare)

I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3*D* del presente regolamento.

Qualora non disponibili, essi potranno essere sostituiti dalle principali grandezze economico-patrimoniali e finanziarie relative almeno all'ultimo trimestre trascorso. In particolare, dovranno risultare: *i)* il volume d'affari ed il risultato derivante dall'attività operativa, nonché le componenti negative e positive di reddito, anche aggregate secondo criteri di significatività, che hanno contribuito a tale risultato operativo (21) *ii)* la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive, suddivise tra poste a breve e medio termine (22). I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento ed al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre. Sono altresì forniti confronti con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente.

I dati semestrali dovranno contenere le informazioni previste dal punto 4.1 al punto 4.6 con riferimento almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, confrontate con quelle relative al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Ove la situazione patrimoniale ed il conto economico relativi al predetto periodo siano stati verificati da una società di revisione, inserire un rinvio alla relazione contenente le conclusioni del revisore riportata nelle Appendici.

Qualora sia inserito il progetto di bilancio, non ancora approvato dall'assemblea, esso dovrà essere accompagnato dalla relazione della società di revisione.»

nell'allegato 1*B*, parte terza, schema 3, lettera *H)*, capitolo IV, i punti 4.7, 4.8, 4.8.1 e 4.8.2 sono sostituiti dai seguenti, restando invariato il contenuto della nota 12:

«4.7. — Rispetto al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi più di diciotto mesi (546 giorni) dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali approvati dall'assemblea e pubblicati.

4.8. — A seconda del tempo trascorso dalla data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato dall'assemblea e pubblicato e la data di pubblicazione del prospetto informativo, inserire nel prospetto i seguenti ulteriori dati:

> 135 gg	> 226 gg	> 273 gg	> 318 gg	> 410 gg	> 455 gg	> 500 gg
> 15.5.X0	> 15.8.X0	> 30.9.X0	> 15.11.X0	> 15.02.X1	> 31.3.X1	> 15.5.X1
I trimestrale X0	II trimestrale X0	Semestrale X0	Semestrale X0 + III trimestale X0	Semestrale X0 + IV trimestale X0	Progetto di bilancio X1	Progetto di bilancio X1 + I trimes. X1

(I riferimenti alle date sono a puro titolo di esempio ed hanno riguardo al caso di una società che abbia l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare)

I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3*D* del presente regolamento.

Qualora non disponibili, essi potranno essere sostituiti dalle principali grandezze economico-patrimoniali e finanziarie relative almeno all'ultimo trimestre trascorso. In particolare, dovrà risultare almeno la posizione finanziaria netta distinguendo le relative componenti attive e passive, a breve e a medio e lungo termine (12). I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento ed al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre. Sono altresì forniti confronti con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente.

I dati semestrali dovranno contenere le informazioni previste dal punto 4.1 al punto 4.6 con riferimento almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, confrontate con quelle relative al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Ove la situazione patrimoniale ed il conto economico relativi al predetto periodo siano stati verificati da una società di revisione, inserire un rinvio alla relazione contenente le conclusioni del revisore riportata nelle Appendici.

Qualora sia inserito il progetto di bilancio, non ancora approvato dall'Assemblea, esso dovrà essere accompagnato dalla relazione della società di revisione.»;

nell'allegato 1*B*, parte terza, nella rubrica dello schema 7, dopo le parole «covered warrant» sono inserite le parole «e certificates»;

nell'allegato 1*B*, parte terza, schema 7, lettera *C)*, al punto 1*b)*, dopo le parole «particolari clausole contrattuali relative ai covered warrant» sono inserite le parole «ed ai certificates»;

nell'allegato 1*B*, parte terza, schema 7, lettera *C)*, al punto 2), dopo le parole «covered warrant» sono inserite le parole «o in certificates», dopo le parole «valore del sottostante» sono inserite le parole «, vita residua e tassi di interesse» e dopo le parole « il prezzo dei covered warrant» sono inserite le parole «e dei certificates»;

nell'allegato 1*B*, parte terza, lettera *B)*, schema 7, sezione prima, nel punto *E)*I, le parole «I Warrant» sono soppresse; nella sezione seconda, nel punto *M)*VII, dopo le parole «covered warrant» sono aggiunte le parole «e sui certificates»; nel punto *N)*VIII, dopo le parole «covered warrant» sono aggiunte le parole «e certificates» e nel punto *O)*IX, 9.2, le parole «Regolamento dei warrant» sono sostituite dalle parole «Regolamento dei covered warrant e dei certificates.»;

nell'allegato 1*B*, parte terza, schema 17, lettera *d)*, le parole «della direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa» sono sostituite dalle parole «degli articoli 85 e seguenti della direttiva 2001/34/CE, relativamente» e il contenuto della nota 1 è sostituito dal seguente: «G.U. n. L184 del 6 luglio 2001.»;

nell'allegato 1*B*, parte terza, schema 19:

al punto 23 della lettera *E*, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria/corrispondente.»;

il testo della nota 7 è sostituito dal seguente: «Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per gli OICR valorizzati in un'altra valuta (ad esempio il dollaro) occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro.»;

il testo della nota 10 è sostituito dal seguente: «Cfr. Nota n. 8»;

nell'allegato 1*E*, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* il prospetto informativo approvato dall'autorità competente estera munito di attestato di detta autorità dal quale risulti che tale prospetto è stato da essa approvato ai sensi della direttiva 2001/34/CE. Nelle sollecitazioni indicate dal comma 2, lettera *d)*, dell'art. 33 del regolamento, l'attestazione dell'autorità competente non deve riportare la concessione di eventuali deroghe o dispense parziali rispetto alla citata direttiva. Tale condizione dovrà essere verificata dall'offerente;»;

nell'allegato 1*E*, la lettera *f)* è soppressa;

nel punto 3 dell'allegato 1*F* è aggiunto il seguente periodo «Per conclusione del periodo di adesione ai sensi dell'art. 13, comma 7, del regolamento, si intende la conclusione dell'offerta dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile.»;

nell'allegato 1*H*, il titolo del punto 4 della lettera *A* dello schema 1 è sostituito dal seguente: «Conversione delle quote/azioni (eventuale)» e il titolo del punto 16 della lettera *D* dello schema 2 è sostituito dal seguente: «Negoziabilità delle quote/azioni»;

nell'allegato 1*I*, tavola 1, lettera *c)*, dopo le parole «Borsa Italiana S.p.a.» sono inserite le parole «, ove non già contenuti nel prospetto di quotazione»;

nell'allegato 1*I*, tavola 1, lettera *d)*, le parole «bozza del» sono soppresse e dopo le parole «prospetto di quotazione» è inserito il seguente periodo «, firmato in originale dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'emittente,»;

nell'allegato 1*I*, tavola 3:

al punto 3.1, lettera *b)* e al punto 3.3, lettera *b)*, dopo le parole «Borsa Italiana S.p.a.» sono inserite le parole «, ove non già contenuti nel prospetto di quotazione»;

al punto 3.3, lettera *c)*, le parole «nei casi previsti dall'art. 2.2.4, comma 2 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti «in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo»;

al punto 3.3, lettera *d)*, le parole «nei casi previsti dall'art. 2.2.4, comma 3 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.a.» sono sosti-

tuite dalle seguenti «in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alla quotazione di borsa in un altro Stato»;

al punto 3.3, lettera *e)*, le parole «nei casi previsti dall'art. 2.2.4, comma 2, lettera *b)* e comma 3 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.a.,» sono sostituite dalle parole «nei casi previsti dalle precedenti lettere *c)* e *d)*;

al punto 3.4, lettera *b)*, dopo le parole «Borsa Italiana S.p.a.» sono inserite le parole «, ove non già contenuti nel prospetto di quotazione»;

nell'allegato 1*I*, tavola 4:

la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* se le azioni di compendio sono emesse da un terzo, copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, tavola 4, sezione IA. 1.1. delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.a., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;»;

nella lettera *c)*, le parole «nel caso previsto dall'art. 2.2.8, comma 2 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti «qualora i warrant si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alla quotazione di borsa in un altro Stato»;

nell'allegato 1*I*, tavola 5:

nella rubrica, dopo le parole «covered warrant» sono inserite le parole «e dei certificates» e nel primo periodo dopo le parole «covered warrant» sono inserite le parole «e certificates»;

nella lettera *a)*, dopo le parole «covered warrant» sono inserite le parole «e dei certificates»;

la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: «*h)* se i covered warrant ed i certificates sono garantiti in modo incondizionato da un soggetto diverso dall'emittente (garante) che sia (i) una società o ente nazionale o estero, sottoposto a vigilanza prudenziale o (ii) uno Stato o un ente sovranazionale, copia del contratto di garanzia;

la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

«*i)* qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:

se richiesto da Borsa Italiana S.p.a., parere legale con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates dimostri che gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti sono assoggettati ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

dichiarazione con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di quotazione, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di quotazione con un adeguato grado di aggiornamento;

dichiarazione dell'emittente di avvenuta comunicazione inerente l'emissione inviata all'emittente l'attività sottostante, corredata dell'eventuale opposizione da questi espressa.»;

la lettera *l)* è sostituita dalla seguente: «*l)* qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da:

1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;

2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;

3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;

4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;

5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;

dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti;»;

la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita dalle attività di cui al punto 5) della lettera *l)*, dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici ove non già sufficientemente illustrata nel regolamento dei covered warrant e dei certificates.»;

l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: «Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della tavola 1.».

Qualora i covered warrant e i certificates siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, come individuato nella lettera *h)* della presente tavola tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione:

copia dello statuto vigente dell'emittente;

copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato — ove redatto — dell'emittente i covered warrant e i certificates, eventualmente corredato della relazione di certificazione.»;

nell'allegato 1*I*, tavola 8:

le parole «— bozza del prospetto di quotazione redatto secondo le modalità previste nell'allegato 1I;»sono sostituite dalle seguenti «— prospetto di quo-

tazione, firmato in originale dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'emittente, redatto secondo le modalità previste nell'allegato 1*B*;»;

le parole «— documentazione prevista dai punti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, tavola 3.5, sezione 1A.1.1. delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana;» sono sostituite dalle seguenti:

«— descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (collateral) nonché dei rischi connessi alle attività stesse;

descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole tranche dell'operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;

descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola tranche in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.»;

nell'allegato 3*A*, schema n. 2, dopo il punto 3, è inserito il seguente:

«4) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale sociale con conferimenti in natura, fatto salvo quanto indicato nell'art. 2441, comma 6, codice civile:

4.1) illustrazione dell'operazione e dei relativi riflessi sui programmi gestionali dell'emittente conferitario;

4.2) indicazione del valore attribuito ai beni oggetto del conferimento contenuto nella relazione di stima ex art. 2440 del codice civile;

4.3) indicazione del numero, della categoria, della data di godimento e del prezzo di emissione delle azioni oggetto dell'aumento di capitale;

4.4) riflessi tributari dell'operazione sull'emittente conferitario;

4.5) indicazione della compagine azionaria dell'emittente conferitario e dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 TUF a seguito dell'aumento di capitale in natura ed effetti di tale operazione sugli eventuali patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente ove tali effetti siano stati comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.»;

la rubrica dell'allegato 3*B* è sostituita dalla seguente: «Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione e fusione/-scissione e alle operazioni con parti correlate»;

nell'allegato 3*B*, le parole «— schema n. 3, per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti.» sono sostituite dalle seguenti:

«— schema n. 3, per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti e per conferimenti in natura;

«— schema n. 4, per operazioni con parti correlate individuate nell'art. 71-*bis* del regolamento.»;

nell'allegato 3*B*, schema n. 3:

nel titolo, dopo la parola «cespiti» sono inserite le seguenti parole «e per conferimenti in natura.»;

al punto 2.1.2, le parole «acquistate/cedute» sono sostituite dalle parole «acquistate/cedute o ricevute in conferimento»;

dopo il punto 2.1.3 è inserito il seguente:

«2.2.4. Indicazione della compagine azionaria dell'emittente conferitario e dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 TUF a seguito dell'aumento di capitale in natura ed effetti di tale operazione sugli eventuali patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente ove tali effetti siano stati comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.»;

al punto 2.2.2, le parole «cespiti acquisiti» sono sostituite dalle parole «cespiti acquisiti o ricevuti in conferimento»;

al punto 2.3, le parole «acquistate/cedute» sono sostituite dalle parole «acquistate/cedute o ricevute in conferimento»;

al punto 2.3.1, le parole «operazione di acquisizione/cessione» sono sostituite dalle parole «operazione di acquisizione/cessione o di conferimento»;

al punto 2.3.2, le parole «acquistate/cedute» sono sostituite dalle parole «acquistate/cedute o ricevute in conferimento»;

al punto 4, le parole «attività acquisite» sono sostituite dalle parole «attività acquisite o ricevute in conferimento»;

al punto 4.1.1, le parole «società acquisita» sono sostituite dalle parole «società acquisita o oggetto del conferimento»;

al punto 4.2, le parole «ramo di azienda acquisito» sono sostituite dalle parole «ramo di azienda acquisito o ricevuto in conferimento»;

al punto 4.2.1 e al punto 4.2.2, le parole «di acquisizione» sono sostituite dalle parole «di acquisizione o di conferimento;

nell'indicazione degli allegati è aggiunto il seguente trattino:

«- In ipotesi di aumento del capitale sociale con conferimenti in natura:

1) Relazione illustrativa di cui all'art. 2441, comma 6, codice civile, redatta dagli amministratori;

2) Parere di congruità di cui all'art. 158 TUF rilasciato dalla società di revisione;

3) Relazione di stima di cui all'art. 2440 del codice civile.»;

nell'allegato 3*B*, dopo lo schema n. 3 è inserito lo schema n. 4 (allegato n. 1);

nell'allegato 3*C*, lo schema n. 1 e lo schema n. 2 sono sostituiti dagli schemi allegati (allegato n. 2);

nell'allegato 3*G*, le parole «via Isonzo, 19/E» sono sostituite dalle parole «via G.B. Martini, 3» e la parola «Lit.» è sostituita dalla parola «Euro»;

nell'allegato 4*B*, parte II, lettera *B*, lettera *B*1), il punto 4 è sostituito dal testo allegato (allegato n. 3);

dopo l'allegato 4*C* è inserito l'allegato 4*D* (allegato n. 4);

II. La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale*. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo l'art. 71-*bis* che entra in vigore il 1° ottobre 2002.

Roma, 12 giugno 2002

p. *Il presidente:* CARDIA

ALLEGATO 1

Schema n. 4: Documento informativo
relativo ad operazioni con parti correlate

Nei casi in cui l'emittente quotato ponga in essere con parti correlate le operazioni indicate nell'art. 71-*bis* del regolamento, il documento informativo deve riportare i seguenti elementi:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse delle parti correlate con cui è effettuata l'operazione descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione.

2.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche della società emittente al compimento dell'operazione.

2.4. Modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Al riguardo indicare l'eventuale esistenza di valutazioni svolte da professionisti a supporto della congruità di tale prezzo e gli esiti finali delle medesime, precisando se dette valutazioni sono state appositamente commissionate dall'emittente.

2.5. Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione.

2.6. Se l'ammontare dei compensi degli amministratori dell'emittente e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 2.8, 2.9 e 2.10 dello schema n. 1 del prospetto riportato nella parte terza dell'allegato 1*B* del Regolamento.

ALLEGATO 2

Schema 1: Compensi corrisposti agli amministratori
ai sindaci e ai direttori generali

L'informativa sui compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali deve essere presentata in forma tabellare, secondo lo schema 1.

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto, anche per una frazione del periodo, la carica di amministratore, sindaco o direttore generale.

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)
Nome e cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti per la carica nella società che redige il bilancio	Benefici non monetari	Bonus e altri incentivi	Altri compensi

Negli emolumenti per la carica devono essere indicati: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, o ex art. 2389, comma 2, codice civile ancorché non corrisposti e (ii) l'eventuale partecipazione agli utili, (iii) i gettoni di presenza, (iv) i rimborsi spese forfettari. Con riguardo al punto (ii) l'ammontare deve essere indicato per competenza anche se l'assemblea, che approverà il bilancio e la distribuzione degli utili al C.d.A. non si è ancora svolta. Qualora l'assemblea deliberi una diversa ripartizione dell'utile d'esercizio, la tavola dovrà essere conseguentemente modificata.

Nella colonna benefici non monetari devono essere indicati i fringe benefits (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative.

Nei bonus e altri incentivi sono incluse le quote di retribuzioni che maturano una tantum. In nessun caso devono essere inclusi i valori delle stock-options assegnate o esercitate.

Negli altri compensi vanno indicati (i) gli emolumenti per cariche ricoperte in società controllate quotate e non quotate (ii) le retribuzioni da lavoro dipendente (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR) e (iii) le indennità di fine carica.

Per società controllate si fa riferimento alla disciplina del decreto legislativo n. 127/1991. Qualora una società sia stata controllata per una frazione di anno, deve essere indicato l'intero compenso annuale, purché la situazione di controllo sia presente alla data di chiusura dell'esercizio.

Schema 2: Stock-option assegnate agli amministratori
e ai direttori generali

Nel caso in cui siano previsti per gli amministratori e i direttori generali piani di stock-options sotto forma di assegnazione gratuita di azioni o di offerta di opzioni per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni dell'emittente o di società dallo stesso controllate, l'emittente utilizza lo schema 2.

In tale schema, per ogni soggetto interessato, sono indicate:

le opzioni detenute all'inizio dell'anno;

le opzioni assegnate nel corso dell'anno;

le opzioni esercitate nel corso dell'anno, con indicazione del prezzo di mercato al momento dell'esercizio; qualora l'esercizio delle opzioni sia effettuato in più soluzioni si indicherà il prezzo medio ponderato di mercato alle date di esercizio;

le opzioni scadute nell'anno;

le opzioni detenute alla fine dell'anno.

Inoltre è fornita una descrizione dei principali elementi dei piani di stock-options in essere per offrire una più completa informazione sui princìpi e sugli obiettivi che caratterizzano tali piani.

		Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio			Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio			Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio			Opzioni scadute nell'esercizio	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio		
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = 1 + 4-7-10	(12)	(13)
Nome e cognome	Carica ricoperta	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Scadenza media	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Scadenza media	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Prezzo medio di mercato all'esercizio	Numero opzioni	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Scadenza media

N o t e:
A ciascuna opzione corrisponde la sottoscrizione o l'acquisto di una azione.
L'assegnazione gratuita di azioni andrà registrata come assegnazione e contestuale esercizio di opzioni con prezzo di esercizio pari a zero.
Tale schema deve essere compilato per tutti gli amministratori e direttori generali assegnatari di piano di stock-options anche qualora gli stessi siano dipendenti della società.

(Omissis).

ALLEGATO 3

4. Variazioni nelle modalità dl partecipazione indiretta (Causale 4)

4.1 Tale causale andrà utilizzata nel caso in cui, pur non variando in misura rilevante la partecipazione complessiva detenuta dal dichiarante nella società oggetto di dichiarazione, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, il titolo del possesso della partecipazione rilevante, la titolarità del diritto di voto o i soggetti riportati negli allegati. In tali casi la comunicazione dovrà contenere:

nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società rispetto alle quali assumono rilevanza le predette variazioni;

nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene e nella modalità di detenzione delle partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione;

negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti già presenti e/o all'ingresso/estromissione di soggetti.

4.2. La comunicazione è da intendersi obbligatoria:

qualora venga effettuata dal capogruppo per conto di soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 121, comma 2 del regolamento ma che siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione. Ad esempio:

1) variazioni rilevanti della percentuale detenuta da società controllate ovvero inserimento di società controllate nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione;

2) estromissione di società controllate nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione;

3) qualora si verifichino variazioni dei soggetti indicati negli allegati o variazioni rilevanti delle loro partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;

4) qualora si verifichino variazioni rilevanti nel titolo di possesso e/o nella titolarità del diritto di voto relativamente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente posseduta dal dichiarante nella società oggetto di dichiarazione.

Esempi:

caso 1) - Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1)1.1, se la partecipazione di A in B resta al 5% ma E ha ceduto ad F, controllata direttamente da A al 100%, il 3% di B, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con «causale dichiarazione» 4, le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (E in B 2%, A in F 100%, con F controllata, F in B 3%);

caso 2) - Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio Bl) 1.1, se la partecipazione di A in B resta al 5% ma nella catena è scomparso D, in quanto la partecipazione in E è stata acquisita da C, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B società oggetto della dichiarazione) con «causale dichiarazione» 4, le variazioni intervenute nel rapporto di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (D in E 0%, con E non più controllata, C in E 51%);

caso 3) (non riportato nell'appendice 1) - Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, con la differenza che su parte delle azioni di B (il 3%), il soggetto è privato del diritto di voto, avendole cedute in pegno ad M, se tali azioni successivamente sono cedute in pegno al soggetto N, A (soggetto dichiarante) effettuerà una comunicazione che conterrà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con «causale dichiarazione» 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione negli allegati (E in B 5% nel campo «Totale» e 3% nel campo «Dì cui senza voto»), con l'allegato *A* in cui si indicherà che il soggetto N detiene, a titolo di pegno, il 2% dei diritti di voto su azioni di B.

caso 4) (non riportato nell'appendice 1) - Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, con la dfferenza che la partecipazione del 5% posseduta da E in B è detenuta in parte (il 3%), a titolo di proprietà e in parte (il 2%) a titolo di riportato, se successivamente E acquista quest'ultima percentuale in proprietà, A (soggetto dichiarante) effettuerà una comunicazione che conterrà L partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con «causale dichiarazione» 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione nel titolo di possesso (E in B 5% con l'intera partecipazione a titolo di proprietà).

4.3 Operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante, diverse dalla società oggetto di dichiarazione, o di loro incorporazione da parte del dichiarante nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

Nel caso in cui ci sia un'operazione di fusione riguardante società interposte tra il soggetto dichiarante e la società oggetto di dichiarazione, quindi società controllate dal dichiarante, oppure nel caso in cui il dichiarante incorpori una sua controllata, deve essere effettuata una comunicazione che indichi come «Causale della dichiarazione» la tipologia «4», in quanto si determina una variazione dei soggetti per il tramite dei quali il soggetto dichiarante detiene la partecipazione rilevante.

4.3.1 Nel caso in cui si tratti di una fusione per incorporazione, il soggetto dichiarante dovrà effettuare una comunicazione contenente nel quadro 4.1 l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate. In tal caso le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante e saranno considerate nulle le altre partecipazioni detenute nelle società incorporate.

Esempio:

Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio Bl) 1.1, se la società C incorpora la società D e la società E, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la stessa partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) comnunicata miella precedente dichiarazione (5%), con Causale della dichiarazione 4, e nel quadro 4.1 i soggetti interessati coinvolti nella fusione (C incorporante, D ed E incorporate). La partecipazione di D in E del 51 % sarà automaticamnente considerata anmzullata e la partecipazione di E in B del 5% sarà automnaticamente attribuita a C.

4.3.2 Nel caso in cui la fusione comporti la costituzione di una nuova società, ci si deve comportare come nel caso 4.3.1 considerando il nuovo soggetto come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come società incorporate e si deve indicare in una apposita Tavola il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.

Esempio:

Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio Bl) 1.1, se le società D ed E si fondono dando vita ad una nuova società G, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la stessa partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) comunicata miella precedente dichiarazione (5%), con Causale della dichiarazione 4, nel quadro 4.1 i soggetti interessati coinvolti nella fusione (G società risultante dalla fusione, D ed E fuse) e nei quadri 2.1, 2.2 e 2.3 la descrizione del nuovo rapporto di partecipazione che si viene a creare tra C e G (C in G 51 % con G controllata). Le partecipazioni di C in D del 51 %, di D in E del 51 % e di E in B del 5% saranno automaticamente considerate annullate e la partecipazione di E in B del 5% sarà automaticamente attribuita a G.

4.4 Ai fini di una più compiuta ed aggiornata ricostruzione delle strutture partecipative, si raccomanda di effettuare una comunicazione quando, pur non variando in misura rilevante la partecipazione complessiva detenuta dal dichiarante nella società oggetto di dichiarazione, si determinino le seguenti situazioni, avendo riguardo alle catene di partecipazione che terminano con una società che detiene una percentuale di possesso non rilevante nella società oggetto di dichiarazione:

1) inserimento di una società controllata in una catena già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di partecipazione. In tal caso devono essere indicate le eventuali coppie non più esistenti a seguito dell'inserimento della nuova società, le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

2) estromissione di una società controllata da una catena già dichiarata. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le società precedentemente controllate delle quali si è perso il controllo;

3) operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante, diverse dalla società oggetto di dichiarazione, o di loro incorporazione da parte del dichiarante.

ALLEGATO 4

ALLEGATO 4*D*

Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 122 del Tuf

I. Ambito e modalità di applicazione

1. Precisazioni sugli obblighi informativi.

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 127, comma 3, e 128, comma 2 del Regolamento, richiede tra l'altro la compilazione del modello 122 previsto dall'allegato 4*C*, secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.

1.2 Il modello 122 deve essere compilato su supporto cartaceo ovvero in formato elettronico, mediante riproduzione su strumenti informatici seguendo le istruzioni relative al tracciato record contenuto nell'allegato 4*C*.

1.3 In ipotesi di comunicazioni riguardanti patti parasociali aventi ad oggetto azioni ordinarie di società che controllano società quotate il modello 122 è compilato secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.

2. Determinazione dei termini per l'invio della comunicazione.

2.1 Il modello 122 è inviato alla Consob entro dieci giorni dalla data di stipulazione del patto indipendentemente dall'efficacia del medesimo.

2.2 In ipotesi di modifiche di cui all'art. 131, comma 2, del Regolamento il modello 122 è inviato alla Consob entro dieci giorni dalla data di modifica, indipendentemente dall'efficacia della medesima, indicando la nuova situazione conseguente alla variazione intervenuta, contestualmente all'invio della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 128, comma 2 del Regolamento.

2.3 In ipotesi di pubblicazione ai sensi dell'art. 131, comma 2 del Regolamento effettuata entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, il modello 122 è inviato alla Consob entro il giorno di pubblicazione contestualmente all'invio della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 128, comma 2 del Regolamento.

2.4 In ipotesi di modifiche conseguenti ad operazioni effettuate sul capitale di una società quotata oggetto del patto il modello 122 è inviato entro dieci giorni dalla data in cui la comunicazione della suddetta società, effettuata ai sensi dell'art. 98 del Regolamento, è diffusa dalla società di gestione del mercato. Nei casi in cui la società oggetto del patto non sia quotata, il modello 122 è inviato entro dieci giorni dall'efficacia dell'operazione sul capitale.

2.5 In occasione dell'ammissione alla quotazione della società cui si riferisce l'obbligo di comunicazione, il modello 122 deve essere trasmesso anche se le informazioni ivi contenute sono inserite nel prospetto informativo. Il modello 122 è inviato alla Consob entro dieci giorni dall'inizio delle negoziazioni dei titoli della società ammessa a quotazione.

2.6 In ipotesi di comunicazione relativa allo scioglimento del patto, per tale intendendosi anche la decadenza dello stesso per mancato rinnovo ovvero per il verificarsi delle condizioni ivi previste, la documentazione inviata ai sensi dell'art. 131 deve essere integrata da un modello 122 di azzeramento, compilato secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.

2.7 In ipotesi di recesso dal patto il modello 122 è inviato entro dieci giorni dalla data di efficacia del recesso medesimo. In ipotesi di recesso ai sensi dell'art. 123, comma 3 del Testo unico, il modello 122 è inviato entro dieci giorni dal perfezionamento del trasferimento delle azioni.

II. Il modello 122

1. La struttura del modello ed il contenuto dei quadri.

Il modello 122 si compone di tre quadri:

quadro 1.1. Dichiarante: contiene gli elementi identificativi del soggetto responsabile della compilazione della dichiarazione. Tale quadro deve contenere l'indicazione e le informazioni anagrafiche di uno dei soggetti tenuti agli obblighi di cui all'art. 127 del Regolamento ovvero dà soggetto munito di apposita delega;

quadro 1.2. Società oggetto del Patto: contiene l'indicazione e i dati anagrafici della società le cui azioni ordinarie sono oggetto del patto parasociale.

In ipotesi di patti aventi ad oggetto azioni ordinarie di società controllante una società quotata, l'indicazione e i dati anagrafici devono essere riferiti alla società oggetto del patto, specificando, nello spazio riservato alle eventuali osservazioni, la società quotata controllata.

In tale quadro deve essere anche indicato il totale delle azioni ordinarie sindacate e la relativa percentuale calcolata sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria della società oggetto del patto.

In ipotesi di comunicazione effettuate in occasione dello scioglimento del patto, nello spazio relativo al numero di azioni ordinarie sindacate e alla percentuale corrispondente deve essere indicato zero.

Data di stipulazione: deve essere indicata la data di stipulazione dell'accordo indipendentemente dall'efficacia e dalla data di inizio delle negoziazioni dei titoli della società quotata cui si riferisce l'obbligo di comunicazione.

In ipotesi di patti parasociali che abbiano subito rinnovi taciti deve altresì essere indicata, nello spazio riservato alle eventuali osservazioni, la data relativa all'ultimo rinnovo.

Data di variazione: deve essere indicata la data relativa alla modifica dell'accordo.

In ipotesi di modifiche conseguenti ad operazioni effettuate sul capitale della società oggetto del patto la data da indicare sul modello è quella degli eventi indicati nell'art. 98 del Regolamento.

In ipotesi di comunicazione effettuate in occasione dello scioglimento del patto, deve essere indicata la data del predetto scioglimento.

Data della dichiarazione: deve essere indicata la data di compilazione del modello 122.

quadro 1.3 Aderente: tale quadro deve contenere l'indicazione e le informazioni anagrafiche dei soggetti aderenti all'accordo anche se i medesimi non hanno conferito allo stesso alcuna azione ordinaria. Qualora nel quadro 1.1 sia stato indicato quale dichiarante uno dei soggetti aderenti, il nominativo del medesimo deve essere indicato anche nel relativo quadro 1.3. In tale quadro deve essere altresì indicato l'ammontare delle azioni ordinarie conferite dall'aderente e la relativa percentuale calcolata sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria della società oggetto del patto.

In ipotesi di comunicazione relativa ad una modifica dell'accordo, il modello 122 deve contenere i quadri 1.3 relativi a tutti gli aderenti, compilando nuovamente anche quelli che non hanno subito variazioni rispetto alla precedente dichiarazione.

In ipotesi di comunicazione effettuate in occasione dello scioglimento del patto, il modello 122 deve contenere i quadri 1.3 relativi a tutti i soggetti che aderivano al patto venuto meno inserendo zero nello spazio relativo al numero di azioni ordinarie sindacate e alla percentuale corrispondente.

02A08299

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 6 giugno 2002.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 33809 del 30 novembre 2001 relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore del l'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate ratifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Viste le note n. 943 del 29 maggio 2002 e n. 1028 del 6 giugno 2002 con le quali l'INPDAP ha segnalato ulteriori modifiche ed integrazioni da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad ulteriore modifica ed integrazione dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è modificato come segue:

Le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

« Roma - Pagoda Bianca 58 - particella 350 - dal subalterno 2 al subalterno 160 di cui alle pagine 101, 102, 103 e 104 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dal foglio 863 anziché 86;

Roma - Rosaccio 69/77 - particella 1390 - dal subalterno 4 al subalterno 49 di cui alle pagine 124 e 125 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dal foglio 290 anziché 29;

Le seguenti unità immobiliari sono eliminate:

Roma - Filettino 22 A - B - C - foglio 642 - particella 142 - dal subalterno 1 al subalterno 90 di cui alle pagine 50 e 51 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - Igea 47 - foglio 386 - particella 128 - subalterno 1 di cui alla pagina 20 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - Q. Sella 32 - foglio 221 - particella 856 - dal subalterno 1 al subalterno 12 di cui alla pag. 127 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - Tovaglieri 392 ed. C - foglio 64 - particella 388 - dal subalterno 13 al subalterno 43 di cui alle pagine 115 e 116 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma - Tovaglieri 392 ed. B1 - foglio 64 - particella 324 - dal subalterno 46 al subalterno 110 di cui alle pagine 114 e 115 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267.

Art. 2.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è integrato come segue:

Roma - Igea 47 - foglio 386 - particella 128 - dal subalterno 503 al subalterno 560;

Roma - Rosaccio 69/77 - foglio 290 - particella 1390 - subalterni 6 e 17;

Roma - Q. Sella 32 - foglio 473 - particella 201 - dal subalterno 26 al subalterno 38;

Roma - Tovaglieri 392 ed. C - foglio 648 - particella 388 - dal subalterno 2 al subalterno 43;

Roma - Tovaglieri 392 ed. C - foglio 648 - particella 387 - dal subalterno 2 al subalterno 25;

Roma - Tovaglieri 392 ed. B1 - foglio 648 - particella 324 - dal subalterno 1 al subalterno 136.

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

02A08244

DECRETO 11 giugno 2002.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 33809 del 30 novembre 2001 relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.290 del 14 dicembre 2001, n. 267 con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal Direttore del l'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal Direttore del l'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal Direttore del l'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Viste le note n. 2921 del 4 giugno 2002 e n. 2997 del 6 giugno 2002 con le quali l'INPDAP ha segnalato ulteriori modifiche ed integrazioni da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad ulteriore modifica ed integrazione dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del Demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è rettificato ed integrato come risulta dall'unito allegato facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore: SPITZ

INPDAP

Allegato al decreto n. 20410 dell'11 giugno 2002

Palermo, via Resuttana n.367:

Dati da sostituire:

Palazzina "A" - Scale "A" e "B"
Foglio **22**
Part. **2201**
U.I. n. **24**
da sub 4 a sub 15 e da sub 18 a sub 29;

Palazzina "B" – Scale "C" e "D"
Foglio **22**
Part. **505**
U.I. n. **24**
da sub 6 a sub 17 e da sub 28 a sub 39;

Palazzina "C" – Scale "E", "F" e "G"
Foglio **22**
Part. **2202/2032**
U.I. n. **40**
da sub 3 a sub 14 da sub 17 a sub 30 e da sub 32 a sub 45;

Costruzione adibita a portineria
Foglio **22**
Part. **522**
U.I. n. **1**
Sub 1.

Messina - Via Marco Polo n.73:

Dati da aggiungere:

Scala "A"
Foglio **144**
Part. **993**
da sub 25 a sub 70

Scala "B"
Foglio **144**
Part. **998**
da sub 25 a sub 70

Scala "C"
Foglio **144**
Part. **1005**
da sub 25 a sub 69

Scala "D"
Foglio **144**
Part. **1009**
da sub 25 a sub 70

Scala "E"
Foglio **144**
Part. **1013**
da sub 25 a sub 70

Scala "I"
Foglio **144**
Part. **1028**
da sub 25 a sub 70

Scala "P"
Foglio **144**
Part. **1050**
da sub 25 a sub 70

Cagliari, Via S. Tommaso D'Aquino 2 e 19:

Dati da sostituire:

Via S. Tommaso D'Aquino 2:
U.I. n. **27**
Foglio :**B\2**
Particella **952**
Sub da 1 a 27
Particella **953**
Sub da 3 a 42 e da 48 a 76 e da 79 a 125

Via S. Tommaso D'Aquino 19:
U.I. n. **36**
Foglio **B\2**
Particella **1074**
Sub da 11 a 22, da 24 a 35, da 37 a 48
Particella **1075**
Sub da 1 a 60 e da 64 a 70, da 72 a 79, da 82 a 88, da 91 a 94, 97, da 102 a 104, 107, 108, da 113 a 118, 121,122, da 125 a 132

Brindisi:

Dati da sostituire:

V.le Aldo Moro, 55
Sub. da 6 a 45 e da 47 a 82.

Torino:

Dati da sostituire:

Via Berino nn. 9, 11, 13, **15/1**, 15/3, 15/5:
Foglio **32**,
Part. **483**,
Sub. da 1 a 94.

Verona

Dati da sostituire:

Via A. Da Sangallo, 2-4
U.I. n. **66**
Foglio **7**,
Part. **670**,
Sub da 14 a 124

Via A. Da Sangallo, 3
U.I. n. **45**
Foglio **7**,
Part. **671**,
Sub da 1a 91

Via G. Murari Brà, 37 Edificio B
U.I. n. **50**
Foglio **296**,
Part. **622**,
Sub da 1 a 214

Via G. Murari Brà, 37 Edificio C
U.I. n. **50**
Foglio **296**,
Part. **622**,
Sub da 1 a 214

Vicenza:

Dati da sostituire:

Via Firenze 20,
U.I. n. **12**
Foglio **46**,
Part. **1001 e 1002**
Sub da 2 a 13

Viale Mazzini n. 169,179,187,195
Foglio **64**
Part.**12175**
Mapp. **1522**
Sub da 19 a 26 da 30 a 39 da 42 a 49 da 53 a 62

Viale Mazzini n. 143,139,133
Foglio **64**

Part. **12175**
Mapp. **1522**
Sub da 80 a 91 da 68 a 79 da 92 a 104 da 118 a 130 da 105 a 117

Viale Mazzini n. 153, 159,161
Foglio **64**
Part. **12175**
Mapp. **1510**
Sub. da 10 a 17 da 22 a 29 da 34 a 42 da 47 a 55

Padova:

Dati da aggiungere:

Via Martiri Giuliani e Dalmati, 9
U.I. n. **7**
Foglio **5**
Partita **33245**
Part. **272**,
Sub da 7a 10, 21, 26
Part. **283**
Sub 45

Via Colonnello Galliano, 12
U.I. n. **51**
Foglio **5**,
Partita **33245**,
Part. **274**,
Sub da 1a 24, 25, da 28 a 32, da 36 a 38
Part. **275**
Sub 28,32
Part. **276**
Sub 15, 19, 22, 23
Part. **283**
2, 5, 8, 9, da 31 a 38, 40

Via Colonnello De Cristoforis, 7
U.I. n. **50**
Foglio **5**
Partita **33245**,
Part. **279**,
Sub da 1a 24
Part. **272**
Sub 22
Part. **273**
Sub 14, da 20 a 25
Part. **274**
Sub 27, 35
Part. **275**
Sub da 26 a 27
Part. **276**
Sub 14
Part. **282**
Sub 1, da 5 a 7, da 10 a 14
Part. **283**
Sub 6, 10, 29, 41

02A08243

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 10 maggio 2002.

Realizzazione lavori «Progetto esecutivo del secondo lotto dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Iglesias, Musei, Domusnovas, Villamassargia e della zona industriale di Iglesias». Ente attuatore: E.S.A.F. - Deroga alla normativa vigente: perizia suppletiva. (Ordinanza n. 288).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2002, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 1224 del 26 febbraio 2000, ha formulato, con riferimento all'attuazione dell'intervento «Progetto esecutivo del secondo lotto dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Iglesias, Musei, Domusnovas, Villamassargia e della zona industriale di Iglesias» la seguente richiesta:

autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 11 della legge regionale n. 6 del 13 aprile 1990 in relazione ai limiti di importo ammessi per la realizzazione di lavori mediante perizia suppletiva;

Atteso che l'E.S.A.F., con la nota sopracitata, ha evidenziato che l'intervento è stato aggiudicato con il metodo dell'appalto integrato e che in sede di redazione del progetto esecutivo, l'impresa ha previsto opere aggiuntive necessarie per migliorare le caratteristiche del trattamento di depurazione delle acque reflue la cui costruzione risulta assai importante in quanto realizzano un filiera di trattamento in grado di ottenere un refluo in uscita dall'impianto di depurazione riutilizzabile direttamente in agricoltura per un volume minimo dei reflui riutilizzabile in campo irriguo stimato, secondo le previsioni del P.R.R.A. pari a mc 2.666.000;

Atteso che l'E.S.A.F. ha inoltre evidenziato che il maggiore importo dei lavori necessari per la realizzazione delle opere di miglioramento ammontano al 33% dell'importo del contratto e trova copertura nel quadro economico del finanziamento;

Ritenuto di dover riconoscere all'intervento «Progetto esecutivo del secondo lotto dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Iglesias, Musei, Domusnovas, Villamassargia e della zona industriale di Iglesias», in relazione ai gravi problemi di emergenza idrica del Sulcis ed alla importante possibilità di poter riutilizzare i reflui ad uso irriguo, la complementarietà alle opere commissariali previste nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna»;

Atteso che il progetto esecutivo è stato trasmesso al C.T.A.R. per l'ottenimento del parere di competenza di cui alla legge regionale n. 24/1987;

Ordina:

L'Ente sardo acquedotti e fognature è autorizzato a procedere, con riferimento al «Progetto esecutivo del secondo lotto dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Iglesias, Musei, Domusnovas, Villamassargia e della zona industriale di Iglesias» in deroga all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 11 della legge regionale n. 6 del 13 aprile 1990 alla realizzazione, mediante perizia suppletiva, previo parere favorevole del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987, dei maggiori lavori volti a consentire il riutilizzo dei reflui depurati ad uso irriguo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 10 maggio 2002

Il commissario governativo: PILI

02A08350

ORDINANZA 28 maggio 2002.

Ordinanza Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile - n. 3196 del 12 aprile 2002. Predisposizione proposta di Piano d'ambito - Individuazione service esterno. (Ordinanza n. 289).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196/2002, n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Atteso che la suddetta ordinanza ministeriale n. 3196 stabilisce, all'art. 13, che il commissario governativo provveda, entro il 31 dicembre 2002, nell'eventualità in cui non vi provvedano gli organi istituzionalmente e ordinariamente competenti, alla costituzione dell'Autorità d'ambito ed all'approvazione del Piano d'ambito di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Atteso che per l'espletamento delle suddette attività la sopracitata ordinanza ministeriale n. 3196/02 prevede che il commissario governativo possa avvalersi, ove ritenuto necessario a ragione della ricorrente somma urgenza, di società speciali a totale capitale pubblico ed enti pubblici nazionali e regionali;

Atteso che con ordinanza commissariale n. 286 del 2 maggio 2002, è stato disposto:

le strutture regionali impegnate nello svolgimento delle attività di predisposizione del Piano d'ambito vengono individuate quali strutture a supporto delle funzioni del commissario governativo ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3196/2002 sopracitata;

gli oneri per lo svolgimento delle attività volte alla predisposizione della proposta di Piano d'ambito vengono quantificati in € 651.768,51 a valere sui fondi di cui titolo 12.07.00, punto *d)* del programma di intervento per gli anni 1998-1999 di cui alla legge n. 402/1994. Tali risorse sono destinate alle attività volte alla predisposizione della proposta di Piano d'ambito; ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, e d'intesa con gli assessori della programmazione, della difesa dell'ambiente e dei lavori pubblici;

Atteso che la giunta regionale con deliberazione n. 14/13 del 7 maggio 2002 ha dato incarico agli enti regionali E.A.F. ed E.S.A.F. di provvedere allo svolgimento delle attività ricognitive e preparatorie per la predisposizione della proposta di Piano, ed ha altresì disposto che la redazione della proposta di Piano d'ambito venga affidata ad un service esterno;

Atteso che la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 14/13 ha disposto che le attività a cura dei sopracitati enti regionali E.A.F. ed E.S.AF. vengano concluse entro la data del 30 giugno 2002 e che, entro la data del 31 maggio 2002 venga individuato il service che dovrà predisporre la proposta di Piano d'ambito improrogabilmente entro la data del 20 settembre 2002;

Atteso che in riferimento all'individuazione del service la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 14/13 prevede, analogamente a quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 3196/2002, che in ragione dell'urgenza si possa far ricorso anche a società a totale capitale pubblico;

Atteso che la società Sogesid S.p.a., con nota prot. n. 1977 dell'8 maggio 2002, ha confermato di essere disponibile a fornire l'assistenza necessaria per la predisposizione del Piano d'ambito; ed ha evidenziato:

di essere una società per azioni a totale capitale pubblico, costituita ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

di poter svolgere la suddetta attività in quanto compresa fra i compiti ad essa assegnati dall'art. 10 della legge n. 341/1995;

di aver già portato a compimento le attività di redazione di Piano d'ambito, che sono stati approvati, per gli ambiti territoriali ottimali n. 3 «Samese Vesuviano» della regione Campania e n. 5 «Reggio Calabria» della regione Calabria e di avere in corso di predisposizione Piani d'ambito in altre regioni;

di poter provvedere alla predisposizione del Piano utilizzando le risorse trasferite a carico del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Attesa la necessità di provvedere con la massima urgenza all'individuazione della società di service esterno al fine di poter garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla sopracitata deliberazione di giunta;

Ordina:

1. Ad integrazione dell'ordinanza commissariale n. 286 del 2 maggio 2002, le strutture regionali a supporto delle funzioni del commissario governativo sono quelle individuate dalla deliberazione della giunta regionale n. 14/13 del 7 maggio 2002.

2. Gli enti regionali E.A.F. ed E.S.A.F., nelle more della stipula delle convenzioni previste dalla suddetta deliberazione della giunta regionale n. 14/13 del 7 maggio 2002, e del trasferimento dei fondi assegnati, provvederanno all'avvio immediato delle attività, che dovranno essere concluse entro il 30 giugno 2002, disponendo altresì le eventuali anticipazioni finanziarie; forniranno, inoltre, la necessaria collaborazione al service esterno.

3. La società Sogesid S.p.a., società per azioni a totale capitale pubblico, è incaricata di predisporre la «Proposta di Piano d'ambito» entro e non oltre il 20 settembre 2002, secondo il disciplinare di incarico, predisposto dalla società Hydrocontrol. Conformemente al disposto di cui alla succitata deliberazione, l'assessore regionale della programmazione provvederà agli atti necessari alla formalizzazione.

Cagliari, 28 maggio 2002

Il commissario governativo: PILI

02A8349

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 14 giugno 2002, n. **17.**

Per seminativi, raccolta 2002 - Modifiche alla circolare AGEA n. 12 del 17 aprile 2002.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale dello Stato della Regione siciliana

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati province autonome Trento e Bolzano

Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti, Confagricoltura, C.I.A., Copagri, E.N.P.T.A., Eurocoltivatori, A.L.P.A., Fe.Na. P.I., Coopagrival, F.Agr.I., ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

A tutti i produttori non aderenti alle organizzazioni professionali ed ai C.A.A.

A tutti gli operatori del settore

Termini di presentazione.

Con lettera protocollo D/411 del 7 giugno 2002 il MiPAF ha trasmesso all'AGEA il testo del regolamento, in corso di pubblicazione, inerente il rinvio della data limite delle semine per la campagna 2002-2003 in talune regioni italiane.

In particolare è stata concessa, per la sola campagna agraria 2002/2003, la proroga delle semine al 15 giugno 2002 per le colture mais, soia, girasole, sorgo e lino nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Liguria.

Pertanto con riferimento a tali colture, purché ricadenti nelle suddette aree geografiche, la data limite per la presentazione delle domande di modifica redatte ai sensi dell'art. 8 del reg. CE n. 2419/2001 è prorogata al 15 giugno 2002.

I produttori che, congiuntamente alla richiesta di premio Pac seminativi per le colture comprese nell'allegato 1 del registro CE n. 1251/99, hanno indicato i codici relativi ai foraggi da destinarsi alla trasformazione (cod. 15) e alle sementi certificate (cod. 57), possono, entro lo stesso termine del 15 giugno 2002, presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del reg. CE n. 2419/2001, anche in aumento, delle superfici investite a foraggi essiccati (codice utilizzo 15) e sementi certificate (codice utilizzo 57).

Le suddette domande di modifica, pervenute oltre il termine del 15 giugno 2002, sono irricevibili.

Roma, 14 giugno 2002

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

02A08301

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 giugno 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9712
Yen giapponese	118,20
Corona danese	7,4283
Lira Sterlina	0,64640
Corona svedese	9,0245
Franco svizzero	1,4688
Corona islandese	85,89
Corona norvegese	7,3450
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57998
Corona ceca	29,847
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,44
Litas lituano	3,4519
Lat lettone	0,5884
Lira maltese	0,4150
Zloty polacco	3,9076
Leu romeno	32449
Tallero sloveno	226,2741
Corona slovacca	44,271
Lira turca	1532000
Dollaro australiano	1,7026
Dollaro canadese	1,4777
Dollaro di Hong Kong	7,5753
Dollaro neozelandese	1,9867
Dollaro di Singapore	1,7203
Won sudcoreano	1178,55
Rand sudafricano	10,0635

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A08659

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa di Procura dell'Istituto Secolare dei Sacerdoti diocesiani di Schoenstatt», in Roma.

Con decreto del Minstero dell'interno in data 27 maggio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Casa di Procura dell'Istituto Secolare dei Sacerdoti diocesiani di Schoenstatt», con sede in Roma.

02A08236

Riconoscimento della personalità giuridica del «Santuario Madonna della Misericordia», in Valmala

Con decreto del Ministero dell'interno in data 27 maggio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica del «Santuario Madonna della Misericordia», con sede in Valmala (Cuneo).

02A08237

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario diocesiano mariano il Tempietto «Cuore Immacolato di Maria Regina della Pace alla Roccia di Belpasso», in Belpasso.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 27 maggio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica del Santuario diocesiano mariano il Tempietto «Cuore Immacolato di Maria Regina della Pace alla Roccia di Belpasso», con sede in Belpasso (Catania)

02A08238

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terafluss»

Estratto decreto A.I.C. n. 186 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERAFLUSS nelle forme e confezioni: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili, «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco n. 6, codice fiscale 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035046010 (in base 10), 11FJMU (in base 32).

Classe: «A» allegato II provv. CUF 4 dicembre 2001, il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato diidrato 2,374 mg equivalenti a 2 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio 126,63 mg, amido di mais 13,5 mg, talco 6 mg, magnesio stearato 1,125 mg;

«5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035046022 (in base 10), 11FJN6 (in base 32).

Classe: «A» allegato II provv. CUF 4 dicembre 2001, il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare del-

l'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione: ogni compressa divisibile da 5 mg contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato diidrato 5,935 mg equivalenti a 5 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio 123,665 mg, amido di mais 13,5 mg, talco 6 mg, magnesio stearato 1,125 mg, 132 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche:

le compresse di «Terazosina» sono indicate per: il trattamento di ipertensione da lieve a moderata, il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08288

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Claforan»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 262 del 6 giugno 2002

Specialità medicinale: CLAFORAN:

IM IV 1 flac. 250 mg + 1 fiala 2 ml - A.I.C. n. 024260010/, IM IV 1 flac. 500 mg + 1 fiala 2 ml - A.I.C. n. 024260022/, IM IV 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml - A.I.C. n. 024260034/, IM 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml con lidocaina - A.I.C. n. 024260046/, IV 1 flac. 2 g + 1 fiala 10 ml - A.I.C. n. 024260059/.

Società: Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit n. 8 - 20020 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Claforan" - IM IV 1 flac. 250 mg + solv. 2 ml - A.I.C. n. 024260010/, "Claforan" IM IV 1 flac. 500 mg + solv. 2 ml - A.I.C. n. 024260022/, "Claforan" IM IV 1 flac. 1 g + solv. 4 ml - A.I.C. n. 024260034/, "Claforan" IM 1 flac. 1 g + solv. lidoc. 4 ml - A.I.C. n. 024260046/, IV 1 flac. 2 g + 1 fiala 10 ml - A.I.C. n. 024260059/, prodotti anteriormente al 10 dicembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 617 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 giugno 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08287

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timecef»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 263 del 6 giugno 2002

Specialità medicinale: TIMECEF:

IM 1 flac. 1 g + 1 fiala solv. 4 ml - A.I.C. n. 027939038/, IM IV 1 flac. 1 g + 1 fiala solv. 4 ml - A.I.C. n. 027939040/, IV 1 flac. 2 g + 1 fiala solv. 10 ml - A.I.C. n. 027939053/.

Società: Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit n. 8 - 20020 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Timecef" - IM/en 1 flac. 1 g + solv. lidoc. 4 ml - A.I.C. n. 027939040/ - "Timecef" 1 flac. 1 g + 1 solv. lidoc. 4 ml - A.I.C. n. 027939038/ - "Timecef" IM/ev 1 flac. 2 g + solv. lidoc. 10 ml A.I.C. n. 027939053/, prodotti anteriormente al 10 dicembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 620 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 giugno 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08289

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rulid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 264 del 6 giugno 2002

Specialità medicinale: RULID:

12 compresse 150 mg - A.I.C. n. 026727014/, BB 12 compresse delitescenti 50 mg - A.I.C. n. 026727038/, «300» 6 compresse 300 mg - A.I.C. n. 026727040/.

Società: Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit n. 8 - 20020 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Rulid" - 12 compresse 150 mg - A.I.C. n. 026727014/, "Rulid" bambini 12 compresse delitescenti 50 mg - A.I.C. n. 026727038/, "300" 6 compresse 300 mg - A.I.C. n. 026727040/, prodotti anteriormente al 10 dicembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 619 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 giugno 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08290

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparinlider»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 267 del 6 giugno 2002

Specialità medicinale: EPARINLIDER:

10 fiale siringa 0,5 ml 12500 UI - A.I.C. n. 029459017/.

Società: Scharper S.p.a., via Manzoni n. 45 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Eparinlider", 10 fiale siringa 0,5 ml 12500 UI - A.I.C. n. 029459017, prodotto anteriormente all'11 dicembre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 893 del 16 marzo 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni a partire dal 4 giugno 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08285

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zanizal»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 268 del 6 giugno 2002

Specialità medicinale: ZANIZAL:

«150» 20 capsule 150 mg - A.I.C. n. 026618013/, «300» 10 capsule 300 mg - A.I.C. n. 026618025/.

Società: Bruno Farmaceutici S.p.a., via Salvatore Quasimodo n. 136 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale ZANIZAL "150" 20 capsule 150 mg - A.I.C. n. 026618013/, «300» 10 capsule 300 mg - A.I.C. n. 026618025/, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 250 del 23 aprile 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni a partire dal 27 maggio 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08286

Avviso relativo alla pubblicazione della XI edizione della «Farmacopea Ufficiale» della Repubblica italiana

Con decreto 2 maggio 2002 è stato approvato il testo della XI edizione della «Farmacopea Ufficiale» della Repubblica italiana; esso sostituisce a tutti gli effetti il volume della X edizione ed i testi del formulario nazionale.

La XI edizione della «Farmacopea Ufficiale», pubblicata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entra in vigore, secondo quanto stabilito nel richiamato decreto, il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08380

REGIONE TOSCANA

Comunicazione relativa alle autorizzazioni per le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 2375 del 29 maggio 2002 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - 55100 Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina, 29/31 - 51027 Pracchia (Pistoia);

codice fiscale 01085650479;

è stata concessa l'autorizzazione sanitaria in via definitiva all'utilizzo delle preforme fornite dalla ditta Puccetti S.p.a. (Lucca) a partire dal polimero Lighter prodotto dalla Inca International S.p.a., per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Silva», di cui al punto 1*d)* del decreto dirigenziale n. 1526 del 30 marzo 1999.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Orticaia S.r.l. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

02A08304

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651148/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 6 2 6 *

€ 0,77